

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1977

che istituisce un comitato consultivo per gli alimenti per animali

(77/532/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando l'importanza che il settore degli alimenti per animali riveste ai fini dello sviluppo dell'allevamento nella Comunità;

considerando la necessità di sintetizzare gli elementi che condizionano la produzione, la commercializzazione e il consumo degli alimenti per animali, nonché di consultare gli ambienti professionali e i consumatori sui problemi attinenti;

considerando che le associazioni professionali del settore agricolo, dell'industria, del commercio, dei lavoratori, nonché le associazioni di consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per gli alimenti per animali, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato si compone di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori agricoli, cooperative agricole, industria, commercio, lavoratori, consumatori.

Il comitato costituisce:

- un gruppo di lavoro permanente « statistiche »,
- un gruppo di lavoro permanente « proteine »,
- un gruppo di lavoro permanente « foraggi disidratati ».

Il comitato può costituire altri gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

Articolo 3

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi attinenti alla produzione, alla commercializzazione e al consumo degli alimenti per animali.

Esso organizza e prepara il lavoro dei gruppi permanenti e degli altri gruppi di lavoro. Esso vigila affinché di tali gruppi facciano parte soltanto i rappresentanti dei settori più direttamente interessati alle questioni sottoposte all'esame di ciascun gruppo.

2. Il gruppo di lavoro permanente « statistiche » è incaricato di esaminare i problemi dell'offerta e della domanda nel settore degli alimenti per animali.

3. Il gruppo di lavoro permanente « proteine » è incaricato di esaminare i problemi attinenti all'approvvigionamento in proteine della Comunità.

4. Il gruppo di lavoro permanente « foraggi disidratati » è incaricato di esaminare l'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati, in particolare delle misure adottate dalla Commissione nell'ambito di tali regolamenti.

5. I gruppi di lavoro riferiscono al comitato in merito ai risultati dei loro lavori.

I gruppi di lavoro designano un presidente e un relatore.

6. Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 4

1. Il comitato è composto di ventisei membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue :

- tredici ai produttori e alle cooperative agricole, di cui cinque alle cooperative agricole,
- quattro all'industria,
- tre al commercio,
- tre ai lavoratori,
- tre ai consumatori.

Articolo 5

1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello comunitario e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Tuttavia, i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del « comitato consultivo dei consumatori », istituito con decisione della Commissione del 25 settembre 1973.

Per ogni seggio detti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità, cittadini degli Stati membri della Comunità.

2. I membri del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del comitato rimangono in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso.

Il mandato di un membro può inoltre essere revocato se l'organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione.

In tal caso, si provvede alla sua sostituzione, per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Il comitato elegge per tre anni un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e, negli scrutini successivi, a maggioranza dei membri presenti.

I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche alle quali non appartiene il presidente.

Secondo la stessa procedura di votazione, il comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, almeno un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate in seno al comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 7

A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare un delegato della categoria stessa ad assistere alle riunioni del comitato.

Egli può anche invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni iscritte all'ordine del giorno; gli esperti partecipano alle deliberazioni soltanto per la questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 8

1. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di questa ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione può fissare il termine in cui esso dovrà essere espresso.

Le posizioni delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige delle conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Fatto salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le

informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li avverta che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso, assistono alla riunione soltanto i membri del comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1977.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH